

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Ente Autonomo Volturmo Srl

E

L'Impresa

per l'affidamento del servizio di valutazione della sicurezza ai sensi del D.M.14/08 e progetto di fattibilità tecnico economica per interventi di adeguamento/miglioramento sismico delle opere civili del tronco ferroviario Sm Capua Vetere –Piedimonte Matese.

L'anno **2017**, addì _____ del mese di _____ in Napoli, nella sede di EAV, sita in C.so Garibaldi 387, si sono costituiti:

- da una parte:

EAV S.r.l., in seguito indicata semplicemente come "EAV" con sede in Napoli, codice fiscale - partita Iva n. 00292210630, rappresentata dal *Dott.* _____ nella qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede di EAV in Napoli, C.so Garibaldi 387

- e dall'altra l'Impresa:

l'Impresa _____ cod. fiscale-partita IVA _____, nella qualità di fornitore delle prestazioni oggetto del presente atto, nel seguito indicata semplicemente come "Impresa", con sede in _____, **Via** _____, in persona del _____, in qualità di _____, e in persona di _____, in qualità di _____ domiciliati per la carica presso la sede della stessa;

Premesso:

- che EAV deve procedere all'affidamento in appalto delle prestazioni di cui sopra;
- che, al riguardo, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, nonché pubblicazione sul sito del Ministero dei Lavori Pubblici, dell'ANAC e di EAV, è stata esperita gara a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 25 del *Regolamento EAV per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie*, ed è risultata aggiudicataria l'Impresa;

Tutto quanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

TUTTO QUANTO PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'impresa si obbliga nei confronti di EAV all'esecuzione dei seguenti servizi :

- valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08 e progetto di fattibilità tecnico economica
- rilievi e indagini strutturali/prove di carico e indagini geologiche

L'appalto è regolato oltre che dal presente atto da tutte le altre norme, patti e condizioni riportati e richiamati nei seguenti documenti: *Capitolato tecnico prestazionale, computo metrico Allegati e DUVRI* allegati alla rda

n° _____, e tutti gli allegati accettati dall'Impresa in sede di gara. I suddetti documenti sono consegnati in doppia copia contestualmente alla firma del contratto; una delle due copie è restituita dall'impresa controfirmata per accettazione.

ART. 2 - DURATA DELL' INCARICO

Il contratto ha validità ____gg, decorrente dalla data della sottoscrizione del contratto, la durata delle specifiche attività sono di seguito indicate:

- valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08 e progetto di fattibilità tecnico economica gg.____
- rilievi e indagini strutturali/prove di carico e indagini geologiche gg.____

ART.3 – IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'importo dell'appalto, concesso sotto l'osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal presente contratto, assunto in base ai prezzi della tariffa prezzi allegata, ammonta a presunti € 412.609,59, IVA esclusa, di cui € 4.678,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Tenuto conto del ribasso offerto dall'Impresa in sede di gara, l'importo complessivo dell'appalto stesso si riduce a € _____ (_____/00), IVA esclusa, salvo le risultanze della liquidazione finale così distinto:

- valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08 e progetto di fattibilità tecnico economica euro _____
- rilievi e indagini strutturali/prove di carico e indagini geologiche euro_____

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato prestazionale.

Nel caso si rendesse necessario eseguire prestazioni per i quali non si trovassero assegnati i relativi prezzi, saranno applicati nuovi prezzi determinati ai sensi dell'art. 55 del Regolamento EAV.

Con i prezzi suddetti si intende compensata, senza eccezione, ogni spesa per opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, la prestazione del personale tecnico e della manodopera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'Impresa previsto dai contratti di lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali contro l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria e qualsiasi altra spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti e qualunque altra spesa accessoria per dare completamente ultimate le prestazioni formanti oggetto del presente atto.

I prezzi di cui al presente articolo resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'incarico

ART. 4 - PENALITA' E PREMI DI ACCELERAZIONE

Qualora l'Impresa incorra in ritardi, rispetto ai termini previsti dal Contratto per l'esecuzione delle prestazioni, sarà tenuta al pagamento, in favore di EAV, di una penale dell'uno per mille ai sensi dell'art. 44 del Regolamento EAV. L'ammontare totale della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo dell'appalto, salvo il diritto alla rivalsa di eventuali altri danni che dovessero derivare a EAV e la facoltà della risoluzione del contratto da parte della stessa. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto, le penali sono comminate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.

Non sono previsti premi di accelerazione.

ART. 5 - CONDOTTA DELLE ATTIVITA'

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva delle prestazioni con proprio personale tecnico idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Impresa è obbligata ad adempiere tutte le prescrizioni delle autorità competenti, riguardanti l'esecuzione delle prestazioni, anche quando dette prescrizioni si riferiscono ad obblighi di EAV; quest'ultima deve perciò intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempienze da parte dell'Impresa.

L'Impresa assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose di EAV o di terzi per fatto dell'Impresa e dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni, compresa quella derivante dall'art.1669 C.C., tenendo perciò sollevata ed indenne EAV, da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.

ART. 7 - VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente al livello di progettazione affidato;

ART. 8 – PAGAMENTI

Il corrispettivo per l'attività di valutazione della sicurezza ai sensi del DM 14/08 e progetto di fattibilità tecnico economica sarà corrisposto in due soluzioni:

- anticipo pari all'20% del compenso dell'importo della prestazione al completamento della prestazione professionale alla consegna delle

attività;

- saldo pari al 80% del compenso dell'importo della prestazione, alla consegna della documentazione di progetto, previa validazione da parte di EAV ;

Il corrispettivo per l'attività dei rilievi e indagini strutturali/prove di carico e indagini geologiche sarà corrisposto per stati di avanzamento attività al raggiungimento di almeno un importo di euro 15.000.00

I pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura f.m. secondo le modalità riportate al punto 12 (modalità di pagamento) del capitolato prestazionale allegato al presente atto. Su detti importi verrà effettuata trattenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi di cui al successivo art.15. Tali trattenute saranno svincolate alla scadenza contrattuale a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a EAV ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

Non è ammessa la cessione del credito, senza consenso scritto di EAV.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta di EAV.

Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l'Impresa sarà ritenuta automaticamente gravemente inadempiente e EAV potrà pretendere la rescissione del presente contratto.

ART. 11 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta di EAV, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.

ART. 12 - CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

A garanzia degli oneri assunti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 42 del Regolamento EAV, l'Impresa ha versato la cauzione di euro _____, mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata dalla società _____.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale sarà svincolato da EAV, su richiesta dell'Impresa Appaltatrice, con l'osservanza delle seguenti modalità: dall'importo saranno detratti gli eventuali crediti vantati da EAV nei confronti dell'Impresa; la somma residua sarà svincolata alla scadenza del contratto dopo benestare del Responsabile del Procedimento.

L'Impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui EAV abbia voluto valersi, in tutto o in parte, durante la validità del contratto.

L'Impresa ha inoltre stipulato presso la Compagnia _____ una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale rilasciata ai sensi dell'art.24 comma 4 del D.Lgs.50/2016 per un massimale

pari a €1.500.000,00.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto delle attività da parte dell'Impresa salvo che lo stesso non sia espressamente autorizzato da EAV nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 52 del Regolamento EAV.

In questo caso l'Impresa Appaltatrice, oltre ad essere soggetta alle prescrizioni del citato art. 52, resterà ugualmente, nei confronti di EAV, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con l'Impresa subappaltatrice.

E', però, facoltà di EAV di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione già concessa al subappalto senza che l'Impresa Appaltatrice possa, per ciò, pretendere alcun risarcimento. EAV, ai sensi degli artt. 45 e 52 del proprio Regolamento e con le modalità in esso fissate, provvederà a corrispondere l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica , fatta eccezione per prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

ART. 14 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITA'

EAV, ai sensi dell'art. 54 del proprio Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, si riserva, in sede esecutiva, di introdurre varianti nell'esecuzione delle attività e l'Impresa ha l'obbligo di assoggettarvisi alle stesse condizioni.

L'Impresa non potrà eseguire varianti od aggiunte alle prestazioni approvate senza ordine o benestare scritto da EAV.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI MANO D'OPERA E ASSICURAZIONI SOCIALI

L'assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme

vigenti in materia.

Nelle attività dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'Impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'Impresa sarà avvertita per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove essa non provveda EAV può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero stati già concessi, a favore di altri creditori in base alla normativa vigente sui lavori pubblici.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note del Responsabile del procedimento firmate da due testimoni.

E' fatto obbligo all'Impresa di esibire in visione, su richiesta di EAV, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente nonché le polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'Impresa è tenuta all'adempimento di ogni obbligo inerente:

- a) - allo statuto dei lavoratori;
- b) - alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti di lavoro;
- c) - alle previdenze in favore dei lavoratori, derivanti da contratti collettivi di lavoro aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro;
- d) - all'assunzione, in quanto dovuta, in base alle vigenti disposizioni, delle varie categorie protette.

A garanzia di tali obblighi sarà effettuata la trattenuta, di cui al precedente art. 11, dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni e se

l'Impresa trascura alcuno degli adempimenti prescritti, provvederà EAV a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Impresa.

l'Impresa, prima di dare inizio ai lavori, dovrà presentare a EAV copia della denuncia agli Enti previdenziali, inclusa Cassa Edile qualora prevista e, conformemente a quanto previsto al comma 5 dell'art. 100 del D.Lgs 81/2008, eventuali proposte di integrazione del Piano per la sicurezza dei lavoratori.

ART. 16 - DISPOSIZIONI SPECIALI

Tutte le prestazioni contemplate nel presente contratto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e l'Impresa dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno impartite all'uopo da EAV.

Tutto quanto occorrente alla buona esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovranno essere forniti dall'Impresa. L'impresa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

L'inosservanza delle disposizioni sopra elencate, comporterà l'immediata rescissione del contratto.

ART. 17 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Essa, pertanto, si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). Si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. Dichiaro di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto. La predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. Dichiaro di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Dichiaro di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore

del contratto, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto – Legge n° 143/1991. Dichiaro di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al presente contratto attraverso un conto dedicato acceso presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, EAV applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 18 - RISOLUZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO.

Salvo quanto già stabilito nel precedente art. 4, EAV si riserva il diritto di risolvere il presente contratto e di procedere all'esecuzione di ufficio ed alla stipula di nuovo contratto di fornitura con altra Ditta, qualora l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave oppure contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

Il presente atto è risolto di diritto nel caso in cui dovessero sopravvenire, nel corso del contratto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 o iscrizioni impeditive o adozione di misure antimafia a carico dei soggetti per i quali ricorre l'obbligo della comunicazione prefettizia in base alla legislazione vigente.

Il contratto e/o gli eventuali affidamenti in subappalto si intenderanno, inoltre, risolti automaticamente qualora dovesse essere accertato dai tecnici di EAV e/o dagli organi preposti il mancato rispetto delle norme a tutela dei lavoratori. Le maggiori spese derivanti da tale eventualità saranno a carico dell'impresa.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Le parti concordano che per ogni controversia nascente dal presente contratto sia territorialmente competente, in via esclusiva, il foro di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto, nonché tutte quelle altre che non sono, per legge, poste a carico di EAV.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento, per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è il Dott. Ing. _____.

ART. 22 - IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto è esente da registrazione in quanto soggetto a regime Iva.

ART. 23 - DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di EAV in relazione al presente contratto.

L'impresa si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre EAV al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'impresa costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà EAV a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456

cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni

ART. 24 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto le parti si riportano a quanto stabilito in materia dal *Regolamento EAV per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie* e dalle leggi vigenti.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'impresa dichiara di accettare espressamente il contenuto degli artt. 8 (pagamenti), 9 (tracciabilità flussi finanziari), 10 (cessione del credito), 16 (disposizioni speciali), 17 (protocollo di legalità), 18 (risoluzione del contratto)